

DIRETTIVA 2003/91/CE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2003

che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi

TESTO CONSOLIDATO AL 02/06/2025

**Il testo in corsivo riguarda le modifiche apportate dalla direttiva 2022/1648 e dalla relativa rettifica pubblicata il 13/10/2022 - L 266/24*

PREMESSA

Il testo che segue è stato redatto allo scopo di facilitare la consultazione della direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003. Esso non ha alcun valore legale rispetto ai testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, cui si rimanda per efficacia. Trattasi, quindi, di uno strumento di documentazione che non impegna la responsabilità dei curatori.

a cura di Giorgia Spataro e Pier Giacomo Bianchi

Articolo 1

1. Gli Stati membri provvedono ad inserire in un catalogo nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE le varietà delle specie di ortaggi che soddisfano le condizioni fissate al paragrafo 2.

2. *Per quanto riguarda la differenziabilità, l'omogeneità e la stabilità:*

- a) le specie elencate nell'allegato I sono conformi alle condizioni fissate nei "Protocolli per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità", formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e figuranti nel suddetto allegato;*
- b) le specie elencate nell'allegato II sono conformi alle linee direttrici per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) figuranti in detto allegato.*

In deroga al primo comma, per quanto riguarda l'omogeneità, le varietà biologiche adatte alla produzione biologica che appartengono alle specie elencate nell'allegato III, parte A, possono invece essere conformi alle condizioni elencate nella parte B di tale allegato.

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno e fino al 31 dicembre 2030, in merito al numero di domande di registrazione delle varietà e ai risultati degli esami di differenziabilità, omogeneità e stabilità (DUS) concernenti tali varietà biologiche.

Articolo 2

Tutti i caratteri varietali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i caratteri contrassegnati da un asterisco (*) nelle linee direttrici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono essere utilizzati, purché l'osservazione di un carattere non sia resa impossibile dalla manifestazione di un qualsiasi altro carattere e purché la manifestazione di un carattere non sia ostacolata dalle condizioni ambientali in cui viene realizzato il test.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché, per le specie elencate negli allegati I e II, siano rispettate al momento degli esami le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi attinenti alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione, stabilite nelle linee direttrici menzionate negli allegati.

Articolo 4

La direttiva 72/168/CEE è abrogata.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, alcune varietà non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi e gli esami ufficiali siano iniziati anteriormente a tale data in conformità delle disposizioni:

a) della direttiva 72/168/CEE oppure

b) delle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o delle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie,

le varietà di cui trattasi sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 si applica unicamente qualora l'esito delle prove permetta di concludere che le varietà sono conformi alle disposizioni fissate:

a) nella direttiva 72/168/CEE oppure

b) nelle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o nelle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell'UCVV (*1)

Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
<i>Allium cepa</i> L. (var. cepa)	Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)	TP 46/2 dell'1.4.2009.
<i>Allium cepa</i> L. (var. aggregatum)	Scalogno	TP 46/2 dell'1.4.2009.
<i>Allium fistulosum</i> L.	Cipolletta	TP 161/1 dell'11.3.2010.
<i>Allium porrum</i> L.	Porro	TP 85/2 dell'1.4.2009.
<i>Allium sativum</i> L.	Aglione	TP 162/2 del 30.5.2023.
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Erba cipollina	TP 198/2 dell'11.3.2015.
<i>Apium graveolens</i> L.	Sedano	TP 82/1 del 13.3.2008.
<i>Apium graveolens</i> L.	Sedano-rapa	TP 74/1 del 13.3.2008.
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asparago	TP 130/2 Rev. del 3.1.2025.
<i>Beta vulgaris</i> L.	Barbabietola rossa, compresa la barbabietola di Cheltenham	TP 60/1 dell'1.4.2009.
<i>Beta vulgaris</i> L.	Bietola da costa	TP 106/2 del 14.4.2021.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo laciniato	TP 90/1 del 16.2.2011.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolfiore	TP 45/2 Rev. 3 dell'11.4.2024.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Broccoli asparagi o a getto	TP 151/2 Rev. 3 Corr. dell'11.4.2024.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavoletti di Bruxelles	TP 54/2 Rev. 2 dell'11.4.2024.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo rapa	TP 65/2 Rev. dell'11.4.2024.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso	TP 48/3 Rev. 3 dell'11.4.2024.
<i>Brassica rapa</i> L.	Cavolo cinese	TP 105/1 del 13.3.2008
<i>Capsicum annuum</i> L.	Peperoncino o peperone	TP 76/3 del 31.3.2025.
<i>Cichorium endivia</i> L.	Indivia riccia e indivia scarola	TP 118/3 del 19.3.2014
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria industriale	TP 172/2 Rev. del 28.1.2025.
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria da foglia	TP 154/2 Rev. del 31.3.2023.
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria Witloof	TP 173/2 del 21.3.2018
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	Anguria o cocomero	TP 142/2 Rev. 3 del 29.2.2024.
<i>Cucumis melo</i> L.	Melone	TP 104/2 Rev. 3 del 31.3.2025.

Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
<i>Cucumis sativus</i> L.	Cetriolo e cetriolino	TP 61/2 Rev. 3 del 3.1.2025.
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Zucca	TP 155/1 dell'11.3.2015
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Zucchini	TP 119/1 Rev. 2 del 31.3.2025.
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Carciofo e cardo	TP 184/2 Rev. del 6.3.2020.
<i>Daucus carota</i> L.	Carota commestibile e carota da foraggio	TP 49/3 del 13.3.2008.
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Finocchio	TP 183/2 del 14.4.2021.
<i>Lactuca sativa</i> L.	Lattuga	TP 13/6 Rev. 5 del 3.1.2025.
<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Pomodoro	TP 44/4 Rev. 5 del 14.4.2021.
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	Prezzemolo	TP 136/1 Corr. del 21.3.2007.
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Fagiolo di Spagna	TP 9/1 del 21.3.2007.
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolo nano e fagiolo rampicante	TP 12/4 del 27.2.2013.
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Pisello a grano rugoso, pisello rotondo e pisello dolce	TP 7/2 Rev. 3 Corr. del 16.3.2020.
<i>Raphanus sativus</i> L.	Ravanello, ramolaccio	TP 64/2 Rev. 2 del 29.2.2024.
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	Rabarbaro	TP 62/1 del 19.4.2016.
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Scorzonera	TP 116/1 dell'11.3.2015.
<i>Solanum melongena</i> L.	Melanzana	TP 117/1 del 13.3.2008.
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Spinaci	TP 55/5 Rev. 4 del 27.4.2022.
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Valerianella o lattughella	TP 75/2 Rev. del 29.2.2024.
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	Fava	TP 206/1 del 25.3.2004.
<i>Zea mays</i> L. (partim)	Granturco dolce e pop corn	TP 2/3 dell'11.3.2010.
<i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spoonier; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spoonier; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum peruvianum</i> (L.) Mill.; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum cheesmaniae</i> (L. Ridley) Fosberg; <i>Solanum pimpinellifolium</i> L. x <i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spoonier	Pomodoro portainnesto	TP 294/1 Rev. 6 del 29.2.2024.

Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne x <i>Cucurbita</i> <i>moschata</i> Duchesne	Ibridi interspecifici di <i>Cucurbita</i> <i>maxima</i> Duchesne x <i>Cucurbita</i> <i>moschata</i> Duchesne da usare come portainnesto	TP 311/1 del 15.3.2017.
(* ¹) Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).		

ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono essere conformi alle linee direttrici per i test dell'UPOV (*¹)

Nome scientifico	Nome comune	Linea direttrice dell'UPOV
<i>Brassica rapa</i> L.	Rapa	TG/37/11 del 23.9.2022.
(* ¹) Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).		

ALLEGATO III

PARTE A

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma

Carota

Cavolo rapa

PARTE B

Disposizioni specifiche relative all'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità per le varietà biologiche delle specie di ortaggi adatte alla produzione biologica

1. Norma generale

Quanto segue si applica alle varietà biologiche delle specie di ortaggi adatte alla produzione biologica.

1.1. Per quanto riguarda la differenziabilità e la stabilità, devono essere osservati e descritti tutti i caratteri menzionati nei protocolli e nelle linee direttrici di cui agli allegati I e II.

1.2. Per quanto riguarda l'omogeneità, devono essere osservati e descritti tutti i caratteri menzionati nei protocolli e nelle linee direttrici di cui agli allegati I e II, e ai caratteri elencati al punto 2 si applica quanto segue:

- a) tali caratteri possono essere valutati in modo meno rigoroso;*
- b) se al punto 2 per tali caratteri è prevista una deroga al rispettivo protocollo tecnico, il livello di omogeneità all'interno della varietà deve essere analogo al livello di omogeneità delle varietà comparabili comunemente note nell'Unione.*

2. Deroga ai protocolli tecnici

2.1. Carota

Per le varietà appartenenti alla specie carota (Daucus carota L.), i seguenti caratteri DUS del protocollo dell'UCVV UCVV-TP/049/3 della varietà esaminata possono discostarsi dai seguenti requisiti DUS di omogeneità:

- | | |
|-------------------|--|
| <i>UCVV n. 4</i> | <i>– Foglia: divisione</i> |
| <i>UCVV n. 5</i> | <i>– Foglia: intensità del colore verde</i> |
| <i>UCVV n. 19</i> | <i>– Radice: diametro del cuore in rapporto al diametro totale</i> |
| <i>UCVV n. 20</i> | <i>– Radice: colore del cuore</i> |
| <i>UCVV n. 21</i> | <i>– Ad eccezione delle varietà con cuore di colore bianco. Radice: intensità del colore del cuore</i> |
| <i>UCVV n. 28</i> | <i>– Radice: epoca di colorazione dell'estremità</i> |
| <i>UCVV n. 29</i> | <i>– Pianta: altezza dell'ombrella primaria all'epoca di fioritura</i> |

2.2. Cavolo rapa

Per le varietà appartenenti alla specie cavolo rapa (Brassica oleracea L.), i seguenti caratteri DUS del protocollo dell'UCVV UCVV-TP/065/1 Rev. della varietà esaminata possono discostarsi dai seguenti requisiti DUS di omogeneità del rispettivo protocollo tecnico dell'UCVV:

UCVV n. 2 – Plantula: intensità della colorazione verde dei cotiledoni

UCVV n. 6 – Peziolo: portamento

UCVV n. 8 – Lembo fogliare: lunghezza

UCVV n. 9 – Lembo fogliare: larghezza

UCVV n. 10 – Lembo fogliare: forma dell'apice

UCVV n. 11 – Lembo fogliare: divisioni alla nervatura principale (parte inferiore della foglia)

UCVV n. 12 – Lembo fogliare: numero di incisioni del margine (parte superiore della foglia)

UCVV n. 13 – Lembo fogliare: profondità delle incisioni del margine (parte superiore della foglia)

UCVV n. 14 – Lembo fogliare: forma in sezione trasversale

UCVV n. 19 – Rapa: numero di foglie interne.